Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

## COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

| | |
|---|---|
| (BA) DE CAROLIS | Presidente |
| (BA) CAMILLERI | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (BA) RUSSO | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (BA) CAPOBIANCO | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (BA) CATERINO | Membro di designazione rappresentativa dei clienti |

Relatore ESTERNI - DANIELA CATERINO

Seduta del 09/06/2020

## FATTO

La ricorrente, titolare di due contratti di prestito personale stipulati con l'intermediario, afferma che lo stesso non ha rimborsato le commissioni finanziarie non maturate e i premi assicurativi non goduti a seguito dell'estinzione anticipata dei predetti finanziamenti.
Richiamando l'orientamento consolidato dell'Arbitro Bancario Finanziario, chiede il rimborso, secondo il criterio *pro rata temporis*, della somma complessiva di € 1.208,73, di cui € 8,40 per il contratto n. ***469 (al netto del rimborso di € 450,23, riconosciuto in sede di estinzione, a titolo di premio assicurativo non goduto) ed € 1.200,33 per il contratto n. ***856.
Chiede altresì il riconoscimento degli interessi legali al tasso legale, a far data dal giorno del reclamo, la refusione delle spese sostenute per l'assistenza difensiva, nonché il rimborso del contributo di € 20,00 relativo alle spese per la procedura.
Costituitosi, l'intermediario eccepisce, con riferimento a entrambi i finanziamenti, la natura *up front* della commissione finanziaria, remunerativa di attività propedeutiche e preliminari alla conclusione dell'affare, come chiaramente specificato nella "Legenda" in calce alla documentazione contrattuale.
Con riferimento alla pretesa restituzione di tutti i costi (senza alcuna distinzione tra costi *recurring* ed *up front*) per effetto della Sentenza della Corte di Giustizia Europea, evidenzia come il testo italiano dell'art. 16 della Direttiva e il conseguente testo dell'art. 125 *sexies* del TUB non generino le ambiguità rilevate dalla CGUE e siano chiari nel collegare la

riduzione del costo totale del credito ai soli costi correlati (e quindi dovuti dal consumatore) alla restante durata del contratto. Esclude la diretta applicabilità della suddetta sentenza nei rapporti privatistici, dal momento che la stessa interpreta una direttiva che non ha natura "self-executing", quindi non destinata a produrre effetti nei rapporti c.d. orizzontali (cita Tribunale di Napoli, sentenza n. 10489/2019 e Tribunale di Monza, sentenza n. 2573/2019).
Con riferimento al finanziamento n. ***856, eccepisce la natura facoltativa della polizza "Personal Protection" e della polizza "Lifestyle", non essendo in alcun modo connesse al prestito personale o dirette ad assicurare il rimborso del credito; in relazione a quest'ultima, inoltre, l'indennizzo è previsto in misura fissa, non parametrato al debito residuo.
Fa presente che, come si evince dalle missive allegate al ricorso, le compagnie assicurative hanno respinto l'istanza di rimborso, deducendo come non residuasse alcuna frazione di premio non goduto, atteso che le garanzie previste dalle polizze sono rimaste in essere rispettivamente fino al 14/01/2019 e al 13/01/2019 e, quindi, la ricorrente avrebbe potuto richiederne la relativa attivazione al verificarsi di uno dei casi previsti dalle condizioni di assicurazione. Osserva dunque come, in tali casi, l'estinzione del rapporto di credito non determini la cessazione del rischio e, quindi, il venir meno del servizio accessorio, come riconosciuto da diverse pronunce dell'Arbitro (cfr. *ex multis* Collegio di Torino, decisione n. 8329/18).
Con riferimento al finanziamento ***469, dopo aver eccepito la natura facoltativa della polizza, fa presente che il prodotto assicurativo in questione è stato offerto da un diverso intermediario, che ha agito in qualità di intermediario del credito per l'offerta del prestito personale e in qualità di intermediario assicurativo per l'offerta della polizza; rileva dunque la propria estraneità rispetto al rapporto assicurativo in questione.
Eccepisce infine la non rimborsabilità delle spese di assistenza professionale, atteso il carattere stragiudiziale del presente procedimento, che non prevede alcun obbligo al riguardo.
Pertanto chiede all'Arbitro di rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto.

## DIRITTO

Il ricorso merita accoglimento, nei limiti e per le ragioni di seguito indicate.
Il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring,* l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring,* è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).
Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui: "*A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front*".

"*Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF*".

Inoltre, con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front*, questo Collegio ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *"il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento"*, valutando inoltre che *"non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi".*

Fatte queste premesse, con riferimento al caso di specie, questo Collegio rileva quanto segue.

Con riguardo al contratto n. ***856, dalle risultanze documentali in atti ed in particolare dal conteggio estintivo emerge che l'estinzione anticipata del contratto è avvenuta dopo 20 rate.

La commissione finanziaria riveste carattere *up front* e deve pertanto essere rimborsate in proporzione agli interessi, dal momento che da contratto risulta riconosciuta all'intermediario per attività istruttorie e prodromiche al perfezionamento del finanziamento.

Quanto agli oneri assicurativi, in merito alla polizza n. ***584 'Personal protection', dalla documentazione in atti si evince che tale polizza, ancorché stipulata contestualmente alla sottoscrizione del finanziamento, offre una copertura assicurativa aggiuntiva (prestazioni sanitarie, indennità da ricovero e diaria da ricovero e ingessatura).

Con specifico riferimento alla Polizza Lifestyle (CL/11/054), si rileva che la stessa è stata sottoscritta contestualmente al finanziamento e, come si evince dalle relative condizioni generali, garantisce da sinistri suscettibili di incidere sulla solvibilità del cliente. Al contempo, copre rischi, quali il ricovero ospedaliero, il matrimonio civile, la nascita di un figlio e l'adozione di un minore, che non appaiono riconducibili al rimborso del debito derivante dal finanziamento. Inoltre, l'indennizzo non è parametrato al debito residuo.

Per un verso, dunque, le coperture assicurative appaiono offrire una tutela più ampia e non strettamente connessa al finanziamento; e per altro verso, come risulta dalle comunicazioni inviate al rappresentante della ricorrente e versate in atti, le compagnie assicurative hanno dato atto dell'avvenuta cessazione di entrambe le polizze in corrispondenza della scadenza naturale (13 e 14/01/2019). Di conseguenza questo Collegio, in conformità al consolidato orientamento dell'Arbitro, ritiene che non sussista alcun diritto al rimborso di ratei di premio non goduti (cfr. *ex plurimis* Coll. Bari, decc. nn. 3182/2020 e 3048/2020).

Pertanto il Collegio ritiene rimborsabili le voci di costo come configurate nella seguente tabella, che tiene conto dei rimborsi già intervenuti di cui è evidenza in atti:

| | |
|---|---|
| durata del finanziamento | 72 |
| rate scadute | 20 |
| *rate residue* | *52* |
| *TAN* | *10,40%* |

| | *% restituzioni* |
|---|---|
| *- in proporzione lineare* | *72,22%* |
| *- in proporzione alla quota* | *55,26%* |

| n/t | | importo | restituzioni: in proporzione lineare | restituzioni: in proporzione agli interessi | restituzioni: criterio contrattuale | rimborsi | tot ristoro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | commissione finanziaria *(up front)* | € 150,00 | *€ 108,33* | € 82,90 | | | € 82,90 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| tot rimborsi ancora dovuti | **€ 82,90** |
| interessi legali | sì |

Con riguardo al contratto n. ***469, malgrado la ricorrente consideri il finanziamento estinto alla 33ma rata e configuri su tale base la propria richiesta restitutoria, dalle risultanze del conteggio estintivo risulta che il contratto sia stato estinto dopo il pagamento della 16ma rata.
In merito alla commissione finanziaria, il Collegio rinvia alle considerazioni svolte *supra* con riferimento al contratto n. ***856.
Quanto al premio assicurativo non goduto, si osserva che la stessa ricorrente dà atto dell'avvenuto rimborso della somma di € 450,23 da parte della compagnia, per un importo di poco superiore a quanto risultante dall'applicazione del criterio *pro rata temporis* a tale voce di costo (€ 449,60), sicché nulla è ulteriormente dovuto a tale titolo.
L'importo teoricamente spettante sulla base delle considerazioni appena svolte risulterebbe dalla tabella seguente:

| | |
|---|---|
| durata del finanziamento | 84 |
| rate scadute | 16 |
| *rate residue* | *68* |
| *TAN* | *9,45%* |

| | *% restituzioni* |
|---|---|
| *- in proporzione lineare* | *80,95%* |
| *- in proporzione alla quota* | *68,25%* |

| n/t | | importo | restituzioni: in proporzione lineare | restituzioni: in proporzione agli interessi | restituzioni: criterio contrattuale | rimborsi | tot ristoro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | commissione finanziaria *(up front)* | € 200,00 | *€ 161,90* | € 136,50 | | | € 136,50 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| tot rimborsi ancora dovuti | **€ 136,50** |
| interessi legali | sì |

Peraltro, in ossequio al principio della domanda, la ricorrente potrà vedersi riconoscere per il contratto n. ***469 un importo non superiore alla somma complessivamente richiesta in relazione al finanziamento in oggetto, vale a dire € 8,40, come da tabella allegata al ricorso.

Infine, non può essere accolta la richiesta di rimborso delle spese di assistenza difensiva, non avanzata in sede di reclamo, carente di documentazione che ne comprovi l'effettivo sostenimento e in ogni caso connessa ad un ricorso a carattere seriale.

**P.Q.M.**

**Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente l'importo di € 91,30, oltre interessi legali dalla data del reclamo al saldo.**
**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS